

- NEWS N°08 AGOSTO 2018 -
PRINCIPALI LEGGI E DECRETI
SULL'EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA

RELAZIONE LEGGE 10, I CONSIGLI PER PREPARARLA AL MEGLIO

LA RELAZIONE LEGGE 10, IL DOCUMENTO IN CUI VIENE ANALIZZATO IL SISTEMA EDIFICI-IMPIANTO, VA PREPARATA CON ATTENZIONE. ECCO ALCUNI ASPETTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE PER NON SBAGLIARE.

La Relazione Tecnica ex Legge 10 (ex art. 28 legge 10/1991), come sappiamo, è il documento in cui viene analizzato il sistema edifici-impianto, e ha l'obiettivo di verificare il rispetto degli obblighi in materia di contenimento dei consumi energetici. All'interno della Relazione Legge 10, che va consegnata in Comune, sono quindi presenti tutti i dati da confrontare con parametri di riferimento al fine di dimostrare il rispetto della norma.

Articolo 8 del decreto legislativo n. 192/2005:

“La documentazione progettuale di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è compilata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Unificata”.

Il decreto del giugno 2015 non introduce nuove regole, ma adegua esclusivamente gli schemi di relazione tecnica, rendendoli conformi al nuovo decreto requisiti minimi”.

“Prima dell'entrata in vigore del d.m. 26 giugno 2015, la relazione tecnica presentava un unico schema, contenuto nell'allegato E del d.lgs. 192/2005”.

E' obbligatorio preparare la Relazione tecnica ex art. 28 Legge 10, per tutti i lavori che prevedono costruzione o interventi che interessano il sistema involucro-impianto, a titolo esemplificativo:

- edifici di nuova costruzione;
- demolizioni e ricostruzioni;
- ampliamenti superiori al 15% della volumetria preesistente e comunque superiori a 500 m3;
- ristrutturazioni importanti di primo livello;
- ristrutturazioni importanti di secondo livello;
- riqualificazioni energetiche;
- impianti termici di nuova installazione;
- ristrutturazione degli impianti termici esistenti;
- sostituzione di generatori di calore.

Non esiste un elenco esemplificativo fornito dalla legge, riguardo l'obbligatorietà della redazione della relazione, spesso sono gli stessi Comuni a poter decidere sull'opportunità o meno del deposito della stessa. Tuttavia i casi per il quale è sicuramente obbligatoria sono definiti dalla legge.

Data l'importanza del documento, l'ANIT (Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico e acustico) ha deciso di fornire alcune indicazioni per preparare "a regola d'arte" la Relazione Legge 10. Secondo l'Associazione, oggi per redigere come si deve la relazione è necessario considerare, e avere molto chiari, tre aspetti in particolare. Vediamoli.

1. Aspetti legislativi

La prima cosa da avere chiara è la collocazione dell'intervento da progettare nel corretto ambito d'applicazione legislativo. Il decreto sui requisiti minimi (DM 26/6/15), che disciplina l'argomento, introduce dieci casistiche a cui il progettista deve riferirsi per identificare il proprio intervento. È necessario quindi conoscere nel dettaglio la descrizione degli ambiti d'applicazione e tutte le FAQ del Ministero per non avere dubbi sugli aspetti ambigui (ad esempio come considerare il cambio di destinazione d'uso).

2. Contenuti della Relazione Legge 10

Il secondo aspetto da conoscere nel dettaglio riguarda i contenuti della relazione stessa, quindi l'elenco delle verifiche richieste dal legislatore e delle modalità per documentarne il rispetto. È necessario essere consapevoli su come presentare i risultati, su come si sviluppano i calcoli e su quali allegati aggiungere per giustificare le scelte. Importante sarà un buon utilizzo degli strumenti di calcolo e una buona capacità di sintesi e restituzione di tutte le informazioni.

3. Detrazioni, deroghe o esclusioni

Il terzo e ultimo aspetto a cui ANIT vuole si presti particolare attenzione riguarda tutto ciò che ruota attorno al tema della Legge 10. È quindi necessario avere chiaro fin da subito quali deroghe, scomputi, esclusioni o detrazioni possono riguardare l'intervento in questione, per poter valutare la soluzione migliore. Un intervento che può usufruire delle detrazioni del 65% offre opportunità differenti da un intervento che invece non può usufruirne, e questo influisce sulle informazioni da inserire nella Relazione Legge 10.

Per ulteriori chiarimenti puoi andare al link:

<http://www.ingegneri.info/news/ambiente-e-territorio/rinnovabili-negli-edifici-nuovi-e-ristrutturati-guida-e-normativa/>